

STUDIO LEGALE AVV. MARCO MANCINI

Docente a contratto presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

VIA ROMA N. 11 PARCO EUROPA – 81100 CASERTA
LARGO DI PORTA CAVALLEGGERI N. 1 – 00100 ROMA
TEL.: 0823-321865 | TELEFAX: 0823-321865
C.F.: MNCMRC91L18B963J | P.I.: 04181910615

avv.mancinimarco@legalmail.it | marcomancini.manc@gmail.com | marco.mancini@unicampania.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Farmacia dottor Barca Sergio, nato a Napoli il 22 luglio 1945 (c.f.: BRCSR45L22F839X | p.i.: 02467010613), titolare della sede farmaceutica urbana n. 14 della città di Caserta ivi ubicata alla via Tescione n. 200

Farmacia Sant'Anna (p.i.: 01559410616) della dottoressa Borrelli Franca, nata Pignataro Maggiore il 16.6.1951 (c.f.: BRRFNC51H56G661A) titolare della sede farmaceutica urbana n. 1 della città di Caserta ivi ubicata alla Piazza Sant'Anna n. 5

Farmacia dottor Elio Fresa, nato a Napoli il 30 dicembre 1940 (c.f.: FRSLEI40T30F839P - p.i.: 00372840611), titolare della sede farmaceutica urbana n. 15 della città di Caserta ivi ubicata alla via Tenga n. 106

Farmacie Foglia s.r.l. (p.i.: 03588740617) in persona del legale rappresentante dott.ssa Foglia Annalisa, nata a Napoli il 27.8.1974 (c.f.: FGLNLS74M67F839M), titolare della sede farmaceutica urbana n. 18 della città di Caserta ivi ubicata alla via Rossini, 21/23

Farmacia Del Prete s.n.c. (p.i.: 04084430612) dei dottori Del Prete Pasqualemanuele, nato a Napoli il 7 marzo 1989 (c.f.: DLPPQL89C07F839V), e Del Prete Maria Teresa, nata a Napoli il 12 agosto 1975 (c.f.: DLPMT75M52F839G), titolare della sede farmaceutica rurale n. 19 della città di Caserta ivi ubicata alla via Ruta n. 11

rappresentati e difesi dall'**avvocato Marco Mancini** (c.f.: MNCMRC91L18B963J), in virtù di distinte procure alle liti allegare telematicamente al presente atto, presso il cui studio in Caserta alla via Roma n. 11 eleggono domicilio e con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC: avv.mancinimarco@legalmail.it

FAX: 0823-321865

CONTRO

Comune di Caserta (c.f.: 00100110618) in persona del sindaco, con sede in Caserta alla piazza Vanvitelli (pec: postacertificata@pec.comune.caserta.it)

E NEI CONFRONTI DI

A.S.L. Caserta (c.f.: 03519500619), in persona del direttore generale, con sede in Caserta alla via Unità Italiana (pec: protocollo@pec.aslcaserta.it)

Regione Campania (c.f.: 80011990639) in persona del presidente, con sede in Napoli alla via Santa Lucia (pec: us01@pec.regione.campania.it)

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta (c.f.: 80006250619) in persona del presidente, con sede in Caserta alla via Fuga - Parco dei Cedri (pec: ordinefarmacisti@pec.fofi.it)

Farmacia dott. Romano Maria Concetta (c.f.: RMNMCN81L61F839S), titolare della sede farmaceutica n. 20 rurale ubicata in Caserta – frazione Pozzovetere alla via Iadevaia n. 1 (pec: rm1836ce3757@pec.fofi.it)

PER L'ANNULLAMENTO

la revoca e la declaratoria di illegittimità, previa sospensiva:

1) della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 110 del 30 maggio 2022 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, A.1-Tavola distribuzione Farmacie, A.2-Tavola analisi spostamenti Farmacie, B-Tavola Sezioni Censuarie, C-Tavola pianta organica, C.01/C.22-n. 27 Tavole di dettaglio di ciascuna Sede farmaceutica, D-elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche, E-Elenco strade per Sede Farmaceutica) pubblicata all'Albo Pretorio Comunale l'1 giugno 2022 [doc. 1],

2) della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 146 del 19 luglio 2022 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, A.1-Tavola distribuzione Farmacie, A.2-Tavola analisi spostamenti Farmacie, B-Tavola Sezioni Censuarie, C-Tavola pianta organica, C.01/C.22-n. 27 Tavole di dettaglio di ciascuna Sede farmaceutica, D-elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche, E-Elenco strade per Sede Farmaceutica) pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 20 luglio 2022 [doc. 2],

3) nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto ed in particolare – ove e per quanto

occorra – della nota del Comune di Caserta prot. 64054 del 6/6/2022 **[doc. 2-bis]** menzionata nella delibera di G.C. 146/2022 ed alla stessa non allegata.

IN FATTO

Al fine di offrire al Collegio giudicante utili elementi valutativi è opportuno ricostruire brevemente la cronologia degli eventi che ha preceduto l'adozione degli atti impugnati.

Il Comune di Caserta revisionava la pianta organica delle farmacie con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 46 del 13 aprile 2016 **[doc. 3]**, istituendo tre nuove sedi (n. 21, 22 e 23) in aggiunta alle preesistenti, da assegnare a seguito del concorso straordinario per l'assegnazione di farmacie bandito dalla Regione Campania in attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012.

Nonostante non si fossero verificati mutamenti delle condizioni del territorio, degli agglomerati urbani, del numero degli abitanti e della distribuzione della popolazione sul territorio, il Comune di Caserta modificava la pianta organica, dapprima, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28 dicembre 2018, annullata dal T.A.R. Campania di Napoli con sentenze n. 6196/2019 **[doc. 4]** e n. 220/2020 **[doc. 5]**, e, poi, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 24 luglio 2020, anch'essa annullata dal T.A.R. Campania con sentenze n. 5691/2021 **[doc. 6]** e 5693/2021 **[doc. 7]**, e infine, con la impugnata Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 30 maggio 2022, reiterata e confermata con la impugnata Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19 luglio 2022.

Gli atti impugnati, oltre a sopprimere una delle tre nuove sedi farmaceutiche da assegnare all'esito della procedura concorsuale per la relativa assegnazione in fase di epilogo ed a stravolgere la localizzazione delle restanti due nuove sedi farmaceutiche casertane, hanno modificato illegittimamente e lesivamente anche la fisionomia delle sedi farmaceutiche di cui sono titolari i ricorrenti, sicché se ne chiede l'annullamento unitamente agli atti allegati, preordinati, connessi, conseguenti ovvero comunque influenti sulla procedura, **previa sospensiva**, per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2
COMMA 1 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL'ARTICOLO 11**

COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012; VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000; ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, VIZIO DI ISTRUTTORIA, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ.

1.1) IN ORDINE ALLA DELIBERA N. 110/2022:

Il Comune di Caserta ha ommesso di chiedere l'obbligatorio e preventivo parere all'Ordine dei Farmacisti di Caserta e all'A.S.L. Caserta per la Delibera n. 110/2022: difatti, in tale Delibera già approvata e immediatamente esecutiva si legge che viene dato mandato al Dirigente del S.U.A.P. di trasmetterla ex post ai predetti Enti (cfr. punto 3 della pagina 2 della relazione illustrativa e proposta deliberativa), ai quali, per converso, doveva essere invece richiesto il preventivo (e non il successivo) parere.

Detta insanabile e illegittima omissione istruttoria appare tanto più grave in quanto il Comune di Caserta ha perseverato caparbiamente nel medesimo errore procedurale già commesso in sede di approvazione delle due precedenti illegittime revisioni della pianta organica delle farmacie, avvenute per gli anni 2018 e 2020, che fu causa del loro annullamento con sentenze dell'adito Tribunale n. 6196/2019, n. 220/2020, n. 5691/2021 e 5693/2021, tutte passate in cosa giudicata e che hanno disposto la condanna del Comune anche al pagamento delle spese del giudizio.

Inoltre, i pareri di regolarità tecnica e contabile in calce al predetto atto impugnato recano la data del 27 maggio 2022 e sono, quindi, *contra legem e tamquam non esset*, essendo stati espressi con evidenti, ma soprattutto, illegittimi poteri vaticinatori, allorché la Delibera impugnata n. 110/2022 (adottata il successivo 30 maggio 2022) non era ancora esistente.

1.2) IN ORDINE ALLA DELIBERA N. 146/2022:

Il Comune di Caserta, resosi evidentemente conto di aver illegittimamente operato, ha poi adottato la Delibera n. 146/2022, dalla quale si apprende che la precedente Delibera n. 110/2022 (nella cui prima pagina si legge chiaramente "atto ad immediata eseguibilità") veniva trasmessa dopo la sua adozione all'A.S.L. Caserta, all'Ordine dei Farmacisti di Caserta e alla Regione Campania e che nella nota di trasmissione del 6 giugno 2022 prot. n. 64054 veniva precisato che decorsi trenta giorni la Giunta Comunale avrebbe

proceduto all'adozione del provvedimento deliberativo definitivo e si sostiene che la precedente Delibera n. 110/2022 fosse stata adottata in via provvisoria in attesa dell'acquisizione dei pareri dell'A.S.L. Caserta e dell'Ordine dei Farmacisti di Caserta.

Infine, si legge nella Delibera n. 146/2022 che ad essa sono allegati sia la suddetta richiesta inviata a detti Enti (nota prot. 64054 del 6/6/2022), sia i pareri negativi dagli stessi espressi che vengono entrambi disattesi.

Al riguardo, si osserva:

- contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Caserta, la Delibera n. 110/2022 risulta espressamente qualificata come “atto ad immediata eseguibilità” (cfr. pagina 1) e non si evince in alcun modo da essa che sarebbe stata adottata a titolo provvisorio;
- la Delibera n. 146/2022, come pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune di Caserta, illegittimamente non reca tra gli allegati nessuna richiesta di parere, né i pareri che si assumono sinteticamente espressi dall'A.S.L. e dall'Ordine professionale;
- in ogni caso, ove anche l'A.S.L. Caserta avesse espresso l'avviso che il Comune di Caserta aveva la facoltà di sopprimere una sede sovranumeraria ancorché vacante (come si legge nell'atto impugnato), tale assunto sarebbe infondato e illegittimo, come si avrà modo di chiarire con gli ultimi due motivi del presente ricorso, e tale illegittima ed erronea opinione che si assume espressa dall'A.S.L. sarebbe confliggente con la corretta osservazione sempre attribuita all'A.S.L. che “il Comune di Caserta non può sopprimere una sede a concorso già istituita” in sintonia con la nota della Regione Campania del 20 gennaio 2021 prot. n. 2021.0030531 [**doc. 8**] richiamata nell'atto;
- inoltre, la tesi sostenuta nella Delibera n. 146/2022 inerente la sostenuta irricevibilità dei rilievi dell'Ordine dei Farmacisti “perché la nuova pianta organica distribuirebbe meglio la popolazione e le due nuove sedi verrebbero poste in frazioni distanti da altre sedi e non servite” è palesemente infondata e illegittima alla luce di quanto appresso si dirà.

In realtà, come emerge dal raffronto tra i due atti, la Delibera n. 146/2022 è specularmente confermativa della Delibera n. 110/2022: sicché, se la Delibera n. 110/2022 era ed è illegittima per i vizi procedurali di cui in epigrafe, anche

la successiva Delibera n. 146/2022, confermativa della precedente, è inficiata dai medesimi vizi.

Difatti, i pareri che si assumono acquisiti (dopo la Delibera n. 110/2022) avrebbero potuto assicurare la funzione consultiva obbligatoria dell'A.S.L. e dell'Ordine professionale solamente:

- ove effettivamente la Delibera n. 110/2022 fosse stata adottata in via provvisoria invece che essere, come di fatto risulta, atto ad immediata eseguibilità;

- ove successivamente alla Delibera n. 110/2022 fosse stato adottato un atto non confermativo, il che non è, come emerge dal raffronto con la Delibera n. 146/2022;

- ove specificamente emergesse dalla precedente Delibera n. 110/2022 la sua adozione in via provvisoria in attesa dell'acquisizione dei pareri obbligatori, circostanza che non emerge in alcun modo dall'atto, senza che alcuna valenza possa conferirsi alla nota prot. 64054 del 6 giugno 2022 (non allegata alla Delibera n. 146/2022 e nella stessa richiamata) e, in ogni caso, priva di valore provvedimento ed illegittima essendo non idonea a inficiare la immediata eseguibilità della Delibera n. 110/2022 nella stessa chiaramente enunciata.

Pertanto, la richiesta successiva alla Delibera n. 110/2022 dei pareri appare un mero espediente inidoneo al ripristino della legittimità stante la integrale sua conferma nella successiva Delibera n. 146/2022.

In sintesi, la mancanza dei pareri obbligatori sulla Delibera confermata n. 110/2022 non può essere sanata dal parere successivamente richiesto sulla successiva Delibera confermativa stante l'identità dei due atti (cfr. Consiglio di Stato, n. 5543/2022).

Né va sottaciuto la carenza di compliance nella Delibera confermativa n. 146/2022, finalizzata ad ingenerare il convincimento che si tratti dell'unico atto da impugnare nonché a cagionare l'irricevibilità del ricorso avverso di essa, stante la precedente Delibera n. 110/2022, definita falsamente come "adottata in via provvisoria" e, ove dando credito a ciò, se ne ometta l'impugnativa o si impugni la sola Delibera n. 146/2022 in tempo non utile anche per l'impugnazione della Delibera n. 110/2022.

•

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL'ARTICOLO 11 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012; ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, VIZIO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ, CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13 APRILE 2016.

L'analisi degli atti impugnati dimostra che l'amministrazione resistente ha operato illegittimamente e arbitrariamente nella sciente consapevolezza di principi e norme da osservare, riportate nella premessa delle identiche relazioni illustrative (cfr. punto "Premessa e riferimenti normativi" della relazione illustrativa) che, per converso, risultano violate.

Difatti:

a) Gli atti impugnati affermano che la ripermetrazione delle sedi persegue il fine di migliorare l'attuale rapporto abitanti/farmacia tenendo conto dell'attuale distribuzione della popolazione e, in alcuni casi, di specificità di carattere orografico-infrastrutturale di alcune porzioni del territorio (cfr. punto "Finalità, obiettivi e metodologia" della relazione illustrativa pag. 5/13) e che "nella definizione delle sedi hanno influito l'orografia del territorio comunale, le infrastrutture antropiche e gli elementi dei discontinuità e gli spostamenti delle sedi degli esercizio farmaceutici e la ripermetrazione determina un più che soddisfacente livello della distribuzione del servizio farmaceutico e il suo miglioramento rispetto alla pianta organica precedente" (cfr. punto "Conclusioni" della relazione illustrativa pag. 12/13).

Senonché, su tali elementi **gli atti impugnati non svolgono alcuna specifica verifica, analisi e valutazione, sicché si è in presenza di apodittiche, ridondanti e immotivate affermazioni di stile, che non specificano affatto la sostanza dei criteri istruttori che si assumono adottati, con palese carenza di motivazione e di istruttoria.**

b) Si legge negli atti impugnati che per ciascuna sede farmaceutica deve essere garantito un bacino di popolazione di 3.300 abitanti (cfr. punto

“Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche” della relazione illustrativa pag. 7/13): senonché, in entrambi gli atti impugnati la tabella riepilogativa delle sedi dimostra che ben sedici sedi farmaceutiche, ovvero le sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, eccedono vistosamente il parametro demografico di 3.300 abitanti, con le restanti di gran lunga al di sotto di tale parametro (cfr. punto “Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche” della relazione illustrativa pag. 10/13).

Tale palmare e documentale evidenza smentisce, quindi, i pretesi e asseriti riequilibrio della distribuzione tra le sedi farmaceutiche e miglioramento dell’attuale rapporto abitanti/farmacia (cfr. punto “Finalità, obiettivi e metodologia” della relazione illustrativa pagina 5/13).

c) La soppressione di una delle tre nuove sedi destinate ai vincitori del concorso viene motivata adducendo che il numero degli abitanti diviso per il parametro di 3.300 darebbe come risultato 22 con un resto di 468 unità, insufficiente per il permanere della sede n. 23: senonché, con palese contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione altresì per i dati demografici, il numero degli abitanti preso in considerazione al 31 dicembre 2021 viene indicato, dapprima, in 73.068 unità (cfr. punto “Premessa e riferimenti normativi” della relazione illustrativa pagina 3/13), poi, in 74.427 unità (cfr. nota 1 a piè della pagina 5/13 della relazione illustrativa – punto “Finalità, obiettivi, metodologia”), e ancora, in 74.397 unità (cfr. punto “Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche” della relazione illustrativa pagina 9/13).

Al riguardo, dovendo razionalmente stabilire quale dei tre suddetti differenti dati numerici debba essere preso in considerazione, si rileva che il numero degli abitanti indicato in 74.397 unità è certamente quello attendibile, essendo esso l’unico coincidente con la sommatoria finale dei residenti casertani indicata a pagina 133/133 dell’allegato E-Elenco Strade per sede farmaceutica: infatti, ivi sono specificate le singole strade attribuite ad ogni sede farmaceutica con l’indicazione del numero dei relativi residenti ed è, quindi, su tale documento che si fonda l’intero impianto della revisione operata con gli atti impugnati.

Inoltre, entrambi gli atti impugnati specificano che l’autorevole fonte di natura pubblica non passibile di smentita del dato numerico di 74.397 abitanti

è costituita dai dati disponibili presso l'anagrafe comunale alla data del 31 dicembre 2021 (cfr. punto "Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche" della relazione illustrativa pagina 9/13), che fotografano oggettivamente la reale consistenza numerica della popolazione a tale data: considerando il numero di 74.397 di unità diviso il parametro di 3.300 dà 22 sedi farmaceutiche con resto 1.797 unità; il resto in questione è superiore al parametro di 1.650 unità (= 50% di 3.300 unità) e non osta alla persistenza della ventitreesima sede farmaceutica a norma dell'articolo 11 comma 1 del Decreto Legge n. 1/2021 convertito con la Legge n. 27/2012.

d) Gli atti impugnati collocano le due sedi di nuova istituzione nella frazione Tuoro (sede n. 21) e in quella di Puccianiello (sede n. 22), sostenendo che lo spostamento sarebbe giustificato dal fatto che in tali frazioni risiede in misura percentuale il maggior numero di anziani (over 65) e, precisamente, 795 unità in Puccianiello e 626 unità in Tuoro (cfr. punto "Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche" della relazione illustrativa pagine 8/13 e 9/13), per i quali il S.S.N. affronterebbe una spesa farmaceutica di 6 volte superiore rispetto alle altre fasce di età: il criterio adottato per lo spostamento delle due nuove sedi, non previsto da alcuna norma giuridica, è illegittimo per violazione dell'articolo 11 del Decreto Legge n. 1/2021 convertito con la Legge n. 27/2012 ove, invece, è sancito che la pianta organica deve assicurare equamente l'accessibilità del servizio farmaceutico a tutti i cittadini e, quindi, non a particolari fasce di età.

In ogni caso, l'illegittimità del criterio è confermata dall'ulteriore considerazione secondo cui i dati relativi alla percentuale nelle frazioni di over 65 si assumono rilevati alla data del 9 novembre 2020 (cfr. nota n. 4 a piè della pagina 8/13 della relazione illustrativa punto "Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche"), invece che alla data del 31 dicembre 2021.

Tale rilevazione, quindi, è illegittima per il fatto che è stata considerata antecedentemente al 31 dicembre 2021 in difformità alle altre rilevazioni della popolazione residente, ed è altresì illegittima per il fatto di non tener neppure conto della significativa mortalità fino al 31 dicembre 2021 che ne ha ridotto la relativa percentuale: al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha divulgato i dati relativi all'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 ad inizio gennaio 2022, patologia che, in termini percentuali, ha

riguardato solo per l'1,3% gli under 50 e, per la differenza, la restante parte della popolazione over 50 con picchi di mortalità elevatissimi tra i 79 e i 90 anni.

Sicché, i prospetti comunali, risalenti al 9 novembre 2020, non appaiono neppure aggiornati con la mortalità per COVID al 31 dicembre 2021 che ha inciso, diminuendola, sulla percentuale degli over 65.

In ogni caso, dalle tabelle dei cittadini over 65 distinti per frazioni riportate negli atti impugnati (cfr. punto “Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche” della relazione illustrativa pagina 9/13) si evince che nella frazione Puccianiello (ove si pretende di spostare la nuova sede n. 22) la percentuale degli anziani è pari al 4,3% e nella frazione Tuoro (ove si pretende di spostare la nuova sede n. 21) essa è pari al 3,3%.

Senonché, dalla medesima tabella si riscontrano percentuali più elevate di anziani nella frazione Falciano (5,9%) e nella frazione Centurano (7%): dunque, anche a voler seguire il criterio in questione, lo spostamento delle sedi 21 e 22 appare illegittimo, arbitrario e erroneamente motivato.

Infine, dalle suddette tabelle risulta, pure, che la percentuale degli over 65 in ciascuna frazione è sempre esigua rispetto alla restante parte della popolazione: sicché, il criterio seguito per lo spostamento delle nuove sedi ingiustamente e illegittimamente privilegia una residuale percentuale della popolazione e discriminatoriamente omette di assicurare l'equa distribuzione del servizio farmaceutico a tutti gli altri cittadini, ingiustamente penalizzati solamente perché under 65.

Né va sottaciuto che è inconferente ed illegittimo il riferimento operato dagli atti impugnati a vetusti ed inutilizzabili dati AIFA dell'anno 2014, atteso che viene operata la revisione per l'anno 2022.

e) Il nuovo prospetto riepilogativo delle sedi farmaceutiche (**cfr. pag. 10/13 della relazione illustrativa**) erroneamente classifica come “rurale” la ricorrente sede farmaceutica n. 18 così dimostrando di non conoscere neppure la tipologia di farmacie presenti sul proprio territorio. In assenza di tali essenziali nozioni e conoscenze basilari, ci si chiede come gli atti impugnati possano pretendere di modificare la pianta organica preesistente.

f) Si afferma negli atti impugnati che **“ai fini della individuazione del perimetro delle sedi si è fatto riferimento alle vie, viali, piazze, ecc.,**

oppure, dove mancante un'indicazione toponomastica, alle sezioni censuarie ISTAT (allegato B – Tavola sezioni censuarie), oppure ancora a particolari punti cospicui del territorio” (cfr. punto “Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche pagina 9/13), specificando alla nota n. 5 a piè della pagina 9/13 che le sezioni censuarie sono scaricabili dal sito ISTAT e consultabili sul Portale Ufficio di Piano dalla città di Caserta: anche tale criterio è insanabilmente illegittimo.

A parte che la dicitura “punti cospicui del territorio” è oscura e incomprensibile (e, pertanto, illegittima), si rappresenta che le sezioni censuarie illegittimamente e dichiaratamente non allegate agli atti impugnati stato state già utilizzate dal Comune di Caserta per la revisione pianta organica 2020 e sono state già oggetto di severa censura dal T.A.R. Campania con le sentenze n. 5691/2021 e n. 5693/2021 in quanto risalenti al lontano anno 2011 nonché considerate inidonee a consentire riscontri di legittimità e di merito: se la bocciatura in questione è valsa per la revisione della pianta organica 2020, vale altresì per la revisione della pianta organica 2022, che parimenti ne compie uso.

E, infatti, le sezioni censuarie risultano astrattamente indicate con numerazione progressiva e non precisano quali strade cittadine siano comprese in ognuna di esse, **risultando, quindi, palesemente incomprensibili e inidonee per individuare concretamente le zone delle singole farmacie.**

g) Gli atti impugnati, dapprima, enunciano l'ovvio principio che *“al fine di eliminare la possibilità che una farmacia possa entrare in competizione un'altra limitrofa, non sarà possibile collocare la farmacia all'esterno del perimetro della sede farmaceutica”* (cfr. punto “Conclusioni” della relazione illustrativa pagina 12/13); senonché, dall'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi emerge l'esatto contrario, **in quanto viene precisato che ben cinque farmacie casertane sono collocate fuori della propria pianta organica per effetto degli atti impugnati.**

Infatti, viene ivi specificato:

- per la sede n. 1: fa parte della sede farmaceutica n. 1 il civico n. 5 di piazza Sant'Anna attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo stesso civico è

eliminato dalla sede n. 7 (cfr. pag. 2/14 allegato D-Elenco descrittivo delle sedi);

- per la sede n. 5: fa parte della sede farmaceutica n. 5 il civico n. 153 di Corso Trieste attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo stesso civico è eliminato dalla sede n. 9 (cfr. pagina 4/14 dell'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi);

- per la sede n. 7 e nonostante l'attribuzione alla stessa di Piazza Sant'Anna: non fa parte della sede farmaceutica n. 7 il civico n. 5 di piazza Sant'Anna attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo stesso è inserito nella sede n. 1 (cfr. pagina 5/14 dell'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi);

- per la sede n. 8 e nonostante l'attribuzione alla stessa di via Ruggiero: non fanno parte della presente sede i civici 38/44 di via E. Ruggiero, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Gli stessi civici sono eliminati dalla sede n. 13 (cfr. pagina 6/14 dell'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi);

- per la sede n. 9: non fa parte della presente sede il civico n. 153 di Corso Trieste attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo stesso civico è inserito nella sede n. 5 (cfr. pagina 7/14 dell'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi);

- per la sede n. 10: Fanno parte della presente sede i civici n. 112 e 114 di via E. Ruggiero attualmente sede di esercizio farmaceutico. Gli stessi sono eliminati dalla sede n. 11 (cfr. pagina 7/14 dell'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi);

- per la sede n. 11: non fanno parte della presente sede i civici n. 112 e 114 di via E. Ruggiero attualmente sede di esercizio farmaceutico. Gli stessi sono inseriti nella sede n. 10 (cfr. pagina 7/14 dell'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi);

- per la sede n. 13: fanno parte della presente sede i civici n. 38/44 di via E. Ruggiero attualmente sede di esercizio farmaceutico. Gli stessi sono eliminati dalla sede n. 8 (cfr. pagina 9/14 dell'allegato D-Elenco descrittivo delle sedi).

Quindi, per effetto degli atti impugnati, la collocazione delle sedi farmaceutiche n. 1, 5, 8, 10, 13 è al di fuori del perimetro della propria pianta organica, in dispregio dell'inderogabile norma epigrafata che ne impone la collocazione obbligatoriamente all'interno della zona attribuita in pianta organica alla farmacia.

Al riguardo, si ritiene che gli atti impugnati avrebbero dovuto assumere quale logico e legittimo dato di partenza l'attuale ubicazione delle farmacie sul territorio, coerentemente con quanto previsto dalla pianta organica adottata dal Commissario Prefettizio con Deliberazione n. 46/2016, nonché mantenere ferma per ciascuna zona l'inclusione in essa delle strade e civici sedi attuali di esercizio farmaceutico.

Dal bizzarro e illegittimo metodo seguito deriva pure la lesione di diritti ed aspettative dei farmacisti la cui zona include solo virtualmente quelle strade sedi di farmacie "fuori pianta organica": tali farmacisti ingiustamente e con disparità di trattamento si vedono, infatti, attribuite zone di cui gli è preclusa l'integrale fruizione per la presenza in loco di altra farmacia che, solo per effetto degli atti impugnati, illegittimamente e ingiustamente aggiunge alla disponibilità dell'intera propria zona anche il sito fuori pianta organica già sede del proprio esercizio.

In sintesi:

gli atti impugnati hanno illegittimamente disatteso la chiara metodologia indicata dal T.A.R. Campania con le sentenze richiamate già emesse inter partes, che dettano il vademecum per la revisione della pianta organica: essi, infatti, omettono di descrivere specificamente le eventuali criticità della precedente pianta organica, omettono di eseguire la sovrapposizione geografica e demografica delle zone di pertinenza delle preesistenti sedi, non evidenziano alcuna specifica disfunzionalità della precedente programmazione, non dimostrano di aver svolto un istruttoria tale da assicurare l'equa distribuzione del servizio farmaceutico e l'agevole accessibilità agli utenti, non valutano concretamente l'interesse alla sopravvivenza economica delle farmacie preesistenti, non tengono conto delle effettive caratteristiche di accessibilità ai bacini selezionati e del logico bilanciamento di interessi attinenti alla popolazione e all'impiego delle vie e dei mezzi di comunicazione.

Come per le revisioni anno 2018 ed anno 2020 già annullate dall'adito Tribunale, gli atti impugnati persistono nell'allegare piante planimetriche prive di indicazione delle strade e, quindi, inutili per comprendere la composizione delle zone, mentre l'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche (pag. 1/14 dell'allegato D) e l'elenco delle strade per sede farmaceutica (pag.

1/133) **contengono dati divergenti e tra loro contraddittori oltre che non inclusivi dell'intero territorio cittadino,** che dimostrano l'illegittimità, l'illogicità, l'irrazionalità, la carenza di istruttoria e il vizio di motivazione della novella revisione operata.

•

3) CARENZA DI CHIAREZZA, DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, DI RAZIONALITÀ E DI LOGICITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI IN CONTRASTO CON LE PREMESSE IVI ENUNCIATE; VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 475/1968, DELL'ARTICOLO 22 COMMA 2 DEL REGIO DECRETO N. 1706/1938 E DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 362/1991; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CHIAREZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA LEGGE N. 265/1990 E DELLA LEGGE N. 15/2005.

Gli atti impugnati ledono altresì il principio della maggiore accessibilità al servizio farmaceutico con conseguente violazione dell'articolo 2 comma 1 della Legge n. 475/1968 e successive modificazioni intervenute e illegittimamente modificano il territorio delle sedi farmaceutiche ricorrenti e di quelle di nuova istituzione in assenza del presupposto della mutata consistenza e distribuzione della popolazione sul territorio comunale, sul quale gli atti impugnati omettono la doverosa e capillare analisi, indicando contraddittori dati demografici come innanzi evidenziato, senza compiere alcuna analisi della localizzazione della popolazione, in dispregio della Legge n. 475/1968 come modificata dal Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012 e della costante giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 6237/2019)¹.

¹ Difatti, con la suindicata sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che la modifica della pianta organica delle farmacie oggetto di causa era immune da vizi di palese illogicità o irragionevolezza e non era stata assunta in difetto di presupposti o in carenza di istruttoria in quanto il Comune – **diversamente dal caso oggetto del presente giudizio** – aveva dimostrato:

- di aver ponderato l'elemento demografico attraverso mappa estratta da google maps dalla quale si evinceva in modo palese la dislocazione della popolazione all'interno del territorio comunale fotografando in modo chiaro sia la diversa distribuzione della popolazione territorio rispetto alla precedente pianta organica, sia dimostrando l'incremento demografico verificatosi nella zona interessata dal giudizio;

•

4) ERRONEITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La nuova fisionomia della pianta organica delle sedi farmaceutiche, stando agli atti impugnati, andrebbe desunta dal combinato esame delle sezioni censuarie, delle tabelle delle singole sedi farmaceutiche di cui all'allegato E, dell'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche di cui all'allegato D, dalle tavole planimetriche ove non sono indicate le strade e dall'elenco finale delle strade ripartite per sedi.

Tuttavia, dal loro esame si palesano molteplici contraddittorietà, incongruenze, illogicità, discordanze e divergenze.

- a) Le sezioni censuarie solo menzionate negli atti impugnati corrispondono a quelle allegate alla Delibera di revisione della pianta organica anno 2020 (già annullata dall'adito Tribunale) e indicano solamente la popolazione residente nell'anno 2011 (e non nell'anno 2021) di ogni sezione, senza precisare quali strade comprenda la sezione:** quindi, le sezioni censuarie sono inutili per individuare le singole zone delle farmacie.
- b) Nell'allegato C (tavola pianta organica) il territorio cittadino viene suddiviso in aree di colori diversi, in ognuna delle quali compare il numero di ciascuna sede farmaceutica, per cui ad ogni area colorata corrisponde una singola sede farmaceutica, ma senza indicazione alcuna delle relative strade.**

- di aver considerato con dati oggettivi il mancato incremento demografico in altra zona ove non era stata allocata alcuna farmacia;

- di aver tenuto conto dell'oggettivo spostamento della popolazione idoneo a giustificare la diversa perimetrazione di una sede di nuova istituzione, concludendo con l'enunciazione del principio che *"la revisione della pianta organica presuppone una disfunzionalità della precedente programmazione, tanto da imporre una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione della popolazione sul territorio comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9/10/2018 n. 5795)"*, sicché, il contestato ampliamento della zona della sede farmaceutica oggetto di causa non costituiva un vulnus alla equilibrata distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale, **dovento tenersi conto della mutata distribuzione della popolazione all'interno del perimetro di riferimento.**

I predetti allegati agli atti impugnati (nemmeno se letti congiuntamente) non indicano quali strade ricadano nella zona concretamente attribuita a ciascuna farmacia e, pertanto, non consentono di verificare le indispensabili caratteristiche dell'omogeneità e della continuità territoriale delle zone farmaceutiche, che non è desumibile dalla mera elencazione delle strade delle sedi contenuto nell'allegato E, oltre che confliggere con il principio di obbligatorietà della motivazione e di chiara intellegibilità della pianta organica.

Ad ulteriore dimostrazione dell'illegittimità degli atti impugnati, si ribadisce che, per converso, alla Delibera n. 46/2016 del Commissario Prefettizio del Comune di Caserta risultano allegate non solo tabelle descrittive, ma anche planimetrie delle sedi farmaceutiche ove in maniera univoca e chiara e senza contrasto e/o divergenza con altri atti vi è l'indicazione dei toponimi delle strade, il che permette di comprendere in maniera inequivoca ed immediata la zona di ciascuna sede farmaceutica e tutte le strade in essa incluse, oltre che di verificare il requisito dell'omogeneità della sede: sicché, tale delibera è chiara nei contenuti ed immune dai vizi, oscurità e ambiguità che, invece, inficiano gli atti impugnati.

Tale vizio appare tanto più eclatante laddove si legge a pagina 5/13 della relazione illustrativa che gli atti impugnati sarebbero ispirati alla metodologia di "fornire indicazioni semplici ed oggettive che consentono di predisporre agevolmente la proposta di revisione della pianta organica".

c) L'allegato D si risolve in una generica indicazione di ogni zona e l'allegato E consta di una elencazione di strade che, in assenza di specifiche ed analitiche tavole topografiche di riferimento, non consentono di verificare gli indispensabili requisiti della omogeneità e della continuità delle zone.

•

5) ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, VIZIO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ, CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ, CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13 APRILE 2016; VIOLAZIONE SOTTO

ULTERIORE PROFILO DELL'ARTICOLO 1 COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012.

Si indicano di seguito i vizi e le illegittimità degli atti impugnati con specifico riferimento alle farmacie di cui sono titolari i ricorrenti.

• FARMACIA SANT'ANNA, DOTTORESSA FRANCA BORRELLI, SEDE FARMACEUTICA N. 1:

La sede n. 1 di piazza Sant'Anna storicamente ha sempre avuto come proprio omogeneo territorio il poligono delimitato da via Acquaviva – viale Lincoln lato nord – via Nardelli – via Ferrarecce – Via Renella – via Roma – via Cesare Battisti – via Verdi – via G.B Vico. La sede è stata, quindi, sempre deputata al servizio della predetta area del centro cittadino, mentre con gli atti impugnati la zona della sede n. 1 assume una fisionomia disomogenea e traslata verso la periferia della città in direzione del Comune di San Nicola la Strada e in direzione opposta verso la frazione San Benedetto.

Innanzitutto, gli atti impugnati illogicamente e *contra legem* precisano che il civico n. 5 di piazza Sant'Anna sede della farmacia rientra nella sede n. 7, ma che è eliminato da tale sede (cfr. pagina 1/14), mentre piazza Sant'Anna sede della farmacia (e, quindi, ovviamente attribuita alla sede n. 1 dalla precedente pianta organica) viene attribuita alla sede n. 1 solo per i civici 12, 15, 16, 18 e 20 e, irragionevolmente, per il resto alla sede n. 7.

La logica e il diritto avrebbero invece richiesto di attribuire alla sede n. 1 l'intera piazza Sant'Anna in maniera da evitare che il relativo esercizio farmaceutico si trovi fuori pianta organica. Sotto tale profilo appare evidente anche la disparità di trattamento che viene riservata alla sede n. 1 rispetto alla sede n. 7: infatti, la sede n. 1 si vede depauperata di via Cesare Battisti ove è sita la sede n. 7 a favore di quest'ultima. A voler seguire la "logica" degli atti impugnati, alla sede n. 1 doveva essere preservata via Battisti ad eccezione dei civici dove è sita la sede n. 7.

La sede n. 1 si vede sottratte anche altre contigue strade del centro cittadino alla stessa attribuite dalla precedente pianta organica (piazza Amico, via Archivio, via Bari, via Battisti, via Maiorana, via Mondo, via Nardelli, Piazza S. Anna in gran parte, Vicolo Valtorta, Via Verdi, Via Verga, Via Vico, Via Vivaldi, gran parte di via Don Bosco, gran parte della contigua via De

Martino), vedendosi, invece, attribuite *ex novo* strade che ne allungano la fisionomia in direzione del Comune di San Nicola la Strada (via Volta, via Avellino, via Benevento, via Fratelli Pagano), in territorio già servito dalla sede n. 2 sita alla via Acquaviva n. 134.

Gli atti impugnati determinano, infine, nuove commistioni con altre sedi per strade che storicamente sono sempre state nella zona della sede n. 1: via Renella prima attribuita per intero a destra e sinistra per i civici che partono da piazza Sant'Anna ed arrivano fino al civico 59 ed al civico 50, per effetto degli atti impugnati viene condivisa con la sede 5; via Ferrarecce prima attribuita per intero a destra e sinistra nella parte contigua alla sede n. 1 fino al civico 86 e fino al civico 87, ora senza omogeneità risulta inclusa nella zona della sede n. 1 solo per civici più alti e distanti dalla sede ed *ex novo* risulta attribuita per il resto alla sede n. 5; lo stesso si riscontra per via Acquaviva, prima attribuita alla sede n. 1 per i civici ad essa contigui, e dagli atti impugnati attribuita alla sede n. 1 solo per civici dispari più distanti; via Roma, contigua all'esercizio farmaceutico e prima interamente ad esso attribuita per i civici da 2 a 50, ora viene spezzettata ed attribuita alla sede n. 1 solo per i civici da 38 in su, mentre gli altri civici irragionevolmente vengono attribuiti alla sede 5.

Identico, illogico e illegittimo frazionamento si riscontra: per via Trento, prima rientrante nella zona della sede per entrambi i lati, ed ora solo per alcuni civici; per viale Lincoln che risulta spezzettato con le sedi 3, 2 e 7.

Viene, infine, attribuito *ex novo* alla sede n. 1 che serve Caserta centro il distante e periferico viale delle Industrie in Frazione San Benedetto, ma con l'inspiegabile esclusione del civico 10 attribuito alla sede n. 3 e sempre *ex novo* il distante Vicolo Regnaud Carcas prossimo alla frazione San Benedetto, ma limitatamente al solo civico 45, mentre la restante parte viene inserita nella zona della sede 4.

Tali arbitrarie e immotivate variazioni creano il presupposto dell'antieconomicità dell'esercizio farmaceutico, in quanto hanno l'effetto di incuneare in particolare la zona della sede farmaceutica n. 5 in quello che è sempre stato il territorio della sede n. 1, così creando le premesse per il presumibile trasferimento di tale sede (attualmente ubicata in zona ZTL) a

ridosso della sede n. 1, con concentrazione dell'offerta farmaceutica nel medesimo territorio e ricadute negative sull'economicità delle gestioni.

• **FARMACIA DOTTOR SERGIO BARCA, SEDE FARMACEUTICA N. 14:**

Le censure formulate vanno esaminate con il riscontro della tavola topografica n. 6 allegata alla Delibera del Commissario Prefettizio ed assente negli atti impugnati, non essendo utile la incomprendibile pianta topografica a questi ultimi allegata ove non compaiono i nomi delle strade.

La Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 ha previsto per la sede n. 14 la localizzazione via Montelungo - via Amalfi - via La Pira - Puccianiello - via SS. Nome di Maria - confine della Reggia - via Fusco - via Ponte Sala.

Gli atti impugnati immotivatamente, irrazionalmente e in assenza di valutazioni topografiche, di variazioni demografiche e spostamenti della popolazione:

- attribuiscono *ex novo* alla sede n. 14: numerosissime strade della distantissima Frazione Ercole, precedentemente della sede n. 12, ad eccezione di via Mulini Militari, via Sardegna, via Sicilia, via Santorio, via San Pietro e di largo Aldifreda che rimangono invece nella sede n. 12. In tal modo la quasi totalità della frazione Ercole viene immotivatamente espunta dalla sede farmaceutica n. 12 ad essa prossima e contigua, per essere inclusa nella zona della sede n. 14 da essa assai più distante, in dispregio del principio della omogeneità. Oltre a tale profilo di illegittimità, risulta anche violato il principio della continuità geografica: difatti, le uniche strade di collegamento alla frazione Ercole del territorio della sede n. 14 (via Mulini Militari, via Sardegna, via Sicilia, via Santorio, via San Pietro e largo Aldifreda) continuano a essere infatti illogicamente incluse nella sede n. 12;

- includono nel territorio della sede 14 via Lorenzetti, strada che ricade in parte nel territorio di Caserta ed in parte in quello di Casagiove (cfr. tabella topografica foglio n. 6 non allegata illegittimamente agli atti impugnati e certificazioni del Comune di Caserta del 21 marzo 2019 [**doc. 9**] e del 15 maggio 2019 [**doc. 10**]) e che, quindi, per il principio della contiguità andava invece attribuita alla sede 15 il cui territorio confina con il Comune di Casagiove (cfr. pag. 10/14 dell'allegato D).

Per converso, via Lorenzetti risulta illogicamente e disomogeneamente inclusa nella sua interezza nella tabella della sede n. 14 e, pur ricadendo tale strada parzialmente nel territorio del Comune di Casagiove, non si compie menzione della linea di confine con tale comune.

L'omissione risulta tanto più illegittima in quanto rende del tutto incerta quale parte di via Lorenzetti sia da ricomprendere nella pianta organica farmaceutica di Caserta, tanto da aver consentito al farmacista titolare della sede n. 1 di Casagiove di chiedere il trasferimento del proprio esercizio farmaceutico genericamente "alla via Lorenzetti" senza indicare alcun numero civico;

- attribuiscono *ex novo* alla sede n. 14 remote strade della Frazione Sala (via Chianale, via Russi, via Magellano) e della frazione San Leucio (via Morvillo e via San Leucio), in dispregio dei principi di continuità ed omogeneità, omettendo infatti di considerarne la contiguità alla sede farmaceutica n. 15 sita nella frazione Briano e alla quale la pianta organica del Commissario Prefettizio con ineccepibile logica aveva infatti attribuito senza limitazioni la contigua frazione San Leucio;

- attribuiscono alla sede n. 14 una serie di civici di via Tescione, tra i quali non è però illogicamente incluso il civico 200 di via Tescione sede dell'esercizio farmaceutico;

- attribuiscono alla sede n. 14 solo un'esigua porzione di via SS. Nome di Maria (e cioè i civici neppure consecutivi 2, 4, 5, 7, 18, 22, 26, 28, 34), costituente arteria fondamentale e strategica ove la sede n. 14 ha assicurato il servizio farmaceutico da oltre un decennio e che è strada parallela a via Tescione ove è ubicata la farmacia (in favore della sede di nuova istituzione n. 22).

Contemporaneamente, continuando a spezzare ogni continuità territoriale, con l'effetto di stravolgere e rendere disomogenea la zona attribuita alla sede n. 14, gli atti impugnati:

- mantengono l'attribuzione alla sede n. 14 di via Amalfi che collega via Tescione con via SS. Nome di Maria, ma priva la sede n. 14 (in favore della sede di nuova istituzione n. 22) di via Amendola che pure collega via Tescione a via SS. Nome di Maria;

- sottraggono alla sede n. 14 per inserirle nella nuova sede n. 22 anche numerose contigue altre strade della frazione Puccianiello (via Amendola, via Capitelli, via Centore, via Comin, i civici pari più il dispari n. 45 di via de Nicola, vicolo Del Vecchio, via Fabricat, via Schinosi), che, per converso, fanno parte dell'unico comparto territoriale attribuito alla sede n. 14 da tutte le precedenti piante organiche.

Conseguentemente, anziché bilanciare l'offerta farmaceutica sul territorio (e, quindi, contrariamente a quanto asserito nella relazione illustrativa), gli atti impugnati provocano l'accavallamento alla sede n. 14 della nuova sede n. 22 e moltiplicano l'offerta farmaceutica nel medesimo territorio, ponendo le premesse per l'anti-economicità delle rispettive gestioni con nocumento per l'interesse pubblico oltre che dei rispettivi titolari.

Gli atti impugnati, oltre a provocare tali illegittimi pregiudizi, **pregiudicano la capillarità dell'offerta farmaceutica, in quanto essi, collocando *ex novo* nella zona nord della città non solo la nuova sede farmaceutica n. 22, ma anche la nuova sede n. 21 accanto alle sedi farmaceutiche già presenti n. 14 dott. Barca, n. 15 dott. Fresa, n. 18 dott. Foglia e n. 19 dott. Del Prete (allegato C - Tavola Pianta Organica),** invece che aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti come asserito nelle proprie premesse, lasciano prive di servizio farmaceutico le frazioni cittadine ove la Delibera del Commissario Prefettizio aveva localizzato le sedi farmaceutiche di nuova istituzione e pregiudicano sotto ulteriore profilo l'economicità delle rispettive gestioni, con riverberi negativi per l'interesse pubblico.

• FARMACIA DOTTOR ELIO FRESA, SEDE FARMACEUTICA N. 15:

Nell'elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche il perimetro della sede viene indicato in maniera del tutto generica ed imprecisa, in quanto viene omessa l'individuazione dei confini con i Comuni limitrofi di Casagiove, San Prisco, Capua e Castelmorrone.

In particolare, la generica menzione del perimetro della sede n. 15 come confinante con il Comune di Casagiove avrebbe dovuto avere come logica conseguenza, in applicazione del principio dell'omogeneità territoriale,

l'inclusione nella sede n. 15 anche di via Lorenzetti, trattandosi di strada che ricade in parte nel territorio di Caserta ed in parte in quello di Casagiove (cfr. tabella topografica foglio n. 6 non allegata illegittimamente agli atti impugnati e certificazioni del Comune di Caserta del 21 marzo 2019 e del 15 maggio 2019).

Per converso, via Lorenzetti risulta illogicamente e disomogeneamente inclusa nella sua interezza nella tabella della sede n. 12 e, pur ricadendo tale strada parzialmente nel territorio del Comune di Casagiove, non si compie menzione della linea di confine con tale comune.

L'omissione risulta tanto più illegittima in quanto rende del tutto incerta quale parte di via Lorenzetti sia da ricomprendere nella pianta organica farmaceutica di Caserta, tanto da aver consentito, come innanzi già eccepito per la sede n. 14, al farmacista titolare della sede n. 1 di Casagiove di chiedere il trasferimento del proprio esercizio farmaceutico genericamente "alla via Lorenzetti" senza indicare alcun numero civico.

Gli atti impugnati, inoltre, in violazione di principi di continuità e omogeneità, omettono di attribuire per intero la frazione Sala e la Frazione San Leucio alla sede n. 15, assegnando infatti invece *ex novo* alla sede n. 14 strade da essa lontanissime della Frazione Sala (via Chianale, via Russi, via Magellano) e della frazione San Leucio (via Morvillo e via San Leucio), contigue invece alla sede farmaceutica n. 15 sita nella frazione Briano e alla quale la pianta organica del Commissario Prefettizio con ineccepibile logica aveva infatti attribuito senza limitazioni la contigua frazione San Leucio.

Analizzando, infine, l'allegato C (Tavola Pianta Organica) degli atti impugnati risulta che l'immotivato e arbitrario spostamento da essi compiuto della nuova sede farmaceutica n. 22 (dalle frazioni di Falciano-Tredici alla frazione Puccianiello) e della nuova sede n. 21 (a Garzano-Tuoro) determina una concentrazione di ben cinque sedi farmaceutiche (n. 21, n. 22, n. 15 dott. Fresa, n. 14 dott. Barca e n. 19 dott. Del Prete) nella zona nord della città: ciò comporta ingiustificata, inutile ed illegittima moltiplicazione dell'offerta farmaceutica, infruttuosa per la popolazione, già adeguatamente e storicamente servita dalle tre sedi farmaceutiche preesistenti (n. 15, n. 14 e n. 19) e gravemente lesiva per l'economicità della gestione delle farmacie, pregiudizievole non solo per i relativi titolari, ma anche per l'interesse

pubblico alla capillare presenza delle farmacie sul territorio, subordinato alla circostanza che alle farmacie siano garantite le condizioni per la sopravvivenza, evitandone inutili concentrazioni nel medesimo territorio.

• **FARMACIE FOGLIA S.R.L., SEDE FARMACEUTICA N. 18:**

La Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 ha previsto per tale sede la localizzazione Tuoro - Garzano - via Canello - via Marchesiello - via Mascagni Lato Nord.

Gli atti impugnati illegittimamente, erroneamente e con palese difetto di istruttoria qualificano la sede n. 18 come “rurale”, nonostante l’A.S.L. Caserta avesse formalmente comunicato al Comune di Caserta che la sede n. 18 è sede urbana fin dal 28 febbraio 2020 con atto prot. n. 2020 0130988 [doc. 11].

Con illegittimo pregiudizio per la sede n. 18, gli atti impugnati moltiplicano, inoltre, il servizio farmaceutico nel medesimo territorio, ledendo il principio della capillarità dell’offerta farmaceutica e ponendo le premesse dell’antieconomicità della gestione: difatti essi, provocando altresì evidente illegittima disomogeneità territoriale, depauperano la sede n. 18 della frazione Tuoro, che viene invece *ex novo* attribuita alla sede di nuova istituzione n. 21, in assenza di variazioni demografiche e spostamenti della popolazione rispetto alla precedente pianta organica e, **inoltre, colloca nel medesimo e ristretto territorio anche la nuova sede farmaceutica n. 22, accanto alle sedi farmaceutiche già presenti n. 14 dott. Barca, n. 15 dott. Fresa, n. 18 dott. Foglia e n. 19 dott. Del Prete (allegato C - Tavola Pianta Organica)**, ponendo in essere le premesse di una abnorme concorrenza tra tali sedi, di gestioni antieconomiche e fallimentari e della lesione della capillarità dell’offerta farmaceutica concentrata in un ristretto territorio, a dispetto di altre aree territoriali prive di farmacia.

In tal modo, risulta anche immotivatamente stravolta la fisionomia della sede n. 21, che la pianta organica dell’anno 2016 aveva localizzato nella frazione Santa Barbara, priva di servizio farmaceutico.

• **FARMACIA DEL PRETE S.N.C., SEDE FARMACEUTICA RURALE N. 19:**

La sede viene illegittimamente depauperata:

- di numerosissime strade della frazione Santa Barbara e precisamente di quelle più densamente abitate ove è ubicato il quartiere “Petrarelle” attribuite alla sede n. 16 già ottimamente collocata sul territorio in arteria cittadina di continuo transito veicolare e pedonale e con popolosi insediamenti abitativi;
- di numerosissime strade della frazione Casolla che le risultava attribuita senza limitazioni dalla pianta organica del Commissario Prefettizio.

Per converso, essendo Casolla una frazione in discontinuità con il territorio comunale ed essendo la sede n. 19 farmacia rurale ubicata in via M. Ruta - frazione di Casolla, l'intero territorio della frazione e l'intera via Ruta compete alla sede n. 19.

Tale conclusione trova certo e incontestabile riscontro nella certificazione prot. 29987 del 15 marzo 2022 rilasciata dal Dirigente del Comune di Caserta – Settore Attività Produttive [doc. 12] ove si attesta che la frazione Casolla non ha continuità abitativa con altri centri abitati ed emerge in maniera chiara anche dalla mappa Google Maps relativa alla frazione Casolla.

Senonché, in contrasto con la predetta certificazione rilasciata dal medesimo funzionario istruttore degli atti impugnati, risulta che la frazione Casolla, priva di continuità abitativa con il centro urbano, risulta illegittimamente spezzettata tra la sede n. 19 e le sedi n. 10, 13 e 16: a tali sedi risultano, infatti, immotivatamente e irragionevolmente assegnate le strade più densamente popolate di Casolla, con conseguenziale illegittima discontinuità territoriale delle predette sedi urbane n. 10, 13 e 16 e disomogeneità territoriale della sede n. 19, oltre che con moltiplicazione e accavallamento del servizio farmaceutico sul medesimo territorio.

Da ciò consegue che gli atti impugnati illegittimamente penalizzano la sede n. 19 sia per la sostanziosa riduzione di residenti inferiore al parametro demografico di legge di 3.300 unità degli abitanti che per la immotivata decurtazione del territorio.

La decurtazione demografica appare illegittima anche sotto l'ulteriore profilo dell'ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento e della lesione del principio di equità, poiché al numero di abitanti inferiore al parametro demografico della sede rurale 19 (n. 3.202) dipendente dalla decurtazione territoriale di sostanziose parti della frazione Casolla fa invece riscontro

l'ingiustificato e immotivato superamento del parametro demografico per le sedi urbane n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, in palese contrasto con il quorum di 3.300 abitanti previsto dall'articolo 11 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012.

I dati dei residenti attribuiti contenuti nell'allegato E appaiono, infine, in più punti errati: esemplificativamente, la nuova pianta organica assegna alla sede n. 19 il civico 24 di via Ruta, corrispondente ad un campo sportivo con tutta evidenza privo di abitanti, indicando invece a margine di esso 24 residenti ed il civico 24 di via Ruta con 57 abitanti, che, invece, di fatto è assegnato alla sede n. 10.

Inoltre, dall'allegato E-Elenco delle strade si evince che in dispregio di ogni criterio di omogeneità e contiguità alla sede 19 vengono attribuite strade delle frazioni Casola e Casertavecchia (cfr. pag. 108), frazioni che invece sono interamente di pertinenza della sede n. 20.

Gli atti impugnati, infine, collocano *ex novo* le sedi n. 21 e 22 nella zona nord della città, **accanto alle sedi farmaceutiche già presenti n. 14 dott. Barca, n. 15 dott. Fresa, n. 18 dott. Foglia e n. 19 dott.ri Del Prete (allegato C - Tavola Pianta Organica)**, con l'effetto di soffocare e a moltiplicare l'offerta farmaceutica nella zona rurale della sede n. 19, ledendo la capillarità del servizio farmaceutico e ponendo le premesse per l'antieconomicità delle relative gestioni, con nocumento conseguente anche per l'interesse pubblico.

• **INOLTRE:**

Dalla visione complessiva della pianta organica che si ricava dagli atti impugnati emerge pure che essa non include alcune parti di arterie cittadine creando così illegittimamente "vuoti" nel territorio comunale che, invece, deve essere integralmente coperto dalla pianta organica ed inoltre lascia sguarnite del servizio farmaceutico numerose zone del territorio comunale, non contemplando numerosissime strade dell'area 167, ove si è registrata un'ampia espansione residenziale e demografica della quale la pianta organica del Commissario Prefettizio aveva invece tenuto conto.

Considerata la stabile e storica ubicazione ultraventennale che non lascia presagire alcun trasferimento di locali nell'ambito delle rispettive zone, gli atti impugnati appaiono inutili, irragionevoli e irrazionali laddove attribuiscono alla sede urbana n. 10 numerose strade della frazione Santa

Barbara ricadenti nel nuovo quartiere densamente abitato denominato zona Petrarelle, con l'effetto di rendere le predette vie e il predetto quartiere densamente popolati del tutto sguarniti di servizio farmaceutico.

L'irrazionalità e l'illogicità degli atti impugnati emerge anche nella configurazione della sede n. 20 di Pozzovetere articolata su un'estesissima area territoriale distribuita sulle zone rurali di Casertavecchia, Casola, Pozzovetere e Sommana e dove, a norma dell'articolo 1 comma 54 della Legge della Regione Campania n. 5/2013, sarebbe stato necessario prevedere in aggiunta alla predetta sede rurale anche un dispensario farmaceutico per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali.

•

6) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1275/1971 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 362/1991; DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI PRESUPPOSTI ED ECCESSO DI POTERE; CONTRASTO CON ATTO AMMINISTRATIVO DEFINITIVO.

Gli atti impugnati modificano illegittimamente la conformazione delle sedi di nuova istituzione n. 21 e 22 e sopprimono la nuova sede n. 23.

In tal modo, illegittimamente essi si pongono in contrasto con:

- l'atto amministrativo DEFINITIVO costituito dal Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania n. 78/2022 [**doc. 13**], il quale ha stabilito definitivamente la composizione di tutte le sedi farmaceutiche da assegnare ai vincitori del concorso straordinario, indicando per le tre sedi di nuova istituzione del Comune di Caserta la composizione prevista dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016;
- con il successivo atto prot. 2022. 0221072 del 27 aprile 2022 della Regione Campania [**doc. 14**] ove risulta disposto che per le eventuali revisioni di pianta organica relative all'anno 2022 rimangono escluse da esse le sedi oggetto della procedura concorsuale riportate nell'elenco aggiornato approvato con Decreto Dirigenziale n. 78/2022.

Tali atti amministrativi definitivi regolarmente notificati dalla Regione Campania al Comune di Caserta precludono le variazioni apportate alla

configurazione delle sedi farmaceutiche n. 21 e 22 e la soppressione della sede n. 23.

Pur essendo assorbente tale rilievo, va pure osservato che dal raffronto tra la previgente pianta organica prevista dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 e quella oggetto degli atti impugnati risulta che:

- a) la sede n. 21 da assegnare, prima articolata su Quartiere Eleonora, via Laviano, via D'Acquisto, largo Gen. Dalla Chiesa, via Falcone e via S. Augusto, viene depauperata di tali arterie cittadine e localizzata oltre che nella frazione Santa Barbara nella frazione Tuoro a ridosso di ben quattro sedi farmaceutiche (n. 16, 18, 19, 21), come emerge dalla Tavola Pianta Organica;
- b) la sede n. 22 da assegnare, originariamente localizzata nelle frazioni Falciano e Tredici, viene collocata nella frazione Puccianiello, sovrapponendosi e duplicando il servizio farmaceutico già assicurato dalla sede n. 14, oltre che dalle sedi n. 15 e 19 nonché 21, come emerge dalla Tavola Pianta Organica;
- c) la sede n. 23 da assegnare originariamente localizzata nelle frazioni Falciano, S. Benedetto e Tredici viene soppressa e le frazioni al cui servizio essa era destinata vengono smembrate nelle zone di altre sedi farmaceutiche (n. 3, 4, 6) collocate a enorme distanza dalle predette frazioni, che, quindi, rimangono sostanzialmente prive di assistenza farmaceutica.

La localizzazione delle nuove sedi n. 21 e 22 viene sovrapposta ad altre quattro farmacie preesistenti, così concentrando iniquamente e irrazionalmente il servizio farmaceutico, preconstituendo situazioni di nocimento e di non redditività per l'assegnatario della sede, con collocazione palesemente peggiorativa rispetto a quella prevista dalla precedente pianta organica e che crea i presupposti di gestioni antieconomiche e fallimentari e pregiudizievoli anche per l'interesse pubblico.

Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione previste dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 46/2016 garantivano, invece, l'equilibrata distribuzione del servizio farmaceutico sull'intero territorio comunale, sopperendo alle carenze di tale servizio in particolare nelle frazioni S. Barbara, Falciano, Tredici e San Benedetto.

Per effetto degli illegittimi atti impugnati:

- **la nuova sede n. 22** non serve più le frazioni Falciano e Tredici effettivamente bisognose di una sede farmaceutica *ad hoc* in quanto densamente popolata.

Per converso, tali frazioni risultano suddivise e spezzettate, travolgendo il criterio della continuità geografica stante la separazione della via Nazionale Appia contraddistinta da intenso traffico veicolare ad alta velocità, tra la sede n. 3 e la sede n. 6, con l'effetto di rendere disagiata e pericolosa la fruizione del servizio farmaceutico per i residenti delle suddette frazioni.

La sede n. 22 viene accavallata alla sede n. 14 e alle sedi n. 21, n. 15 e n. 19, così ponendo anche le premesse dell'antieconomicità della gestione con ripercussioni negative sull'interesse pubblico che è soddisfatto dalla efficienza del servizio farmaceutico piuttosto che da gestioni destinate al fallimento per carenza di remuneratività;

- **la nuova sede n. 21** viene immotivatamente e irrazionalmente relegata nella zona nord della città già servita dalle sedi n. 14, 15 e 19 e prevedendo nella medesima zona anche l'istituzione della sede n. 22, lasciando sguarnite le frazioni ove tali sedi erano state previste dalla precedente pianta organica;

- **la nuova sede n. 23** viene immotivatamente, illogicamente ed irrazionalmente soppressa.

La nuova immotivata collocazione della sede n. 22 lascia sguarnite le frazioni Falciano, Tredici e San Benedetto del servizio farmaceutico, che gli atti impugnati disordinatamente suddividono tra le sedi n. 4, 6 e 16 con il risultato che le predette frazioni continuano quindi a rimanere sprovviste del servizio farmaceutico in considerazione della storica ubicazione delle farmacie titolari delle sedi 4, 6 e 16 che non lascia presagire spostamenti delle stesse rispetto ai loro siti collocati a notevolissima distanza dalle predette frazioni.

Per converso:

stante la localizzazione delle tre nuove sedi prevista dalla Delibera commissariale n. 46/2016, la revisione delle sedi nella loro conformazione poteva essere disposta solamente nell'ipotesi, non verificatasi, né menzionata nel caso in esame, di mutamenti nella distribuzione della popolazione nel Comune a norma dell'articolo 1 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/1971 e dell'articolo 5 della Legge n. 362/1991, anche per evitare di esporre i vincitori del concorso in fase di espletamento destinatari

delle predette sedi farmaceutiche a imprevedibili e dannose incertezze incompatibili con il regolare svolgimento della procedura concorsuale (T.A.R. Piemonte, n. 1571/2015; T.A.R. Bari, n. 117/2016; T.A.R. Lecce, n. 2353/2014).

Inoltre, si rileva che a pagina 3 della Delibera n. 146/2022 il Comune di Caserta cita espressamente la nota della Regione Campania del 20 gennaio 2021 prot. n. 2021.0030531 con cui la Regione ha affermato che “l’elenco delle sedi farmaceutiche bandito non potrà più essere oggetto di modificazioni, non essendo più possibile la soppressione di sedi una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori di concorso” e ha precisato, altresì, che “l’eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto non potrebbe incidere automaticamente sul numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell’esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato (così Consiglio di Stato, n. 7033/2018)”: sicché, pur conoscendo la nota in questione, preclusiva di qualsiasi modifica e soppressione delle sedi concorsuali, il Comune resistente ha ugualmente operato in contrasto con la stessa, adottando gli atti impugnati.

•

7) INCONFERENZA DELLA GIURISPRUDENZA CITATA A CONFORTO DELLA SOPPRESSIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 23. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 380 COMMA 2 DEL REGIO DECRETO N. 1265/1934 E DELL’ARTICOLO 1 COMMA 161 DELLA LEGGE N. 124/2017 CHE HA AGGIUNTO IL COMMA 2-BIS ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 475/1968.

Gli atti impugnati sopprimono la sede n. 23 sostenendo la doverosità in ragione della diminuzione della popolazione e l’irrilevanza della indizione del concorso straordinario per la sua assegnazione, citando vetusta giurisprudenza che avallerebbe tale tesi e che, invece, è inconferente.

Difatti:

- la sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 17 luglio 2018 n. 733 accoglie il ricorso contro il silenzio e per l’effetto ordina al Responsabile del S.U.A.P.

presso il Comune di San Pellegrino Terme di provvedere sull'istanza soppressione della farmacia n. 3 precisando che sul contenuto della decisione finale restano intatte le prerogative dell'amministrazione;

- la sentenza T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 dicembre 2017 n. 2094 annulla delibera di Giunta comunale istitutiva della sede contestata e in via derivata la Delibera della Giunta Regionale ad essa successiva che ha approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche poste a concorso includendovi anche la sede istituita dalla precedente delibera di Giunta comunale annullata. Per converso, la Regione Campania aveva già approvato l'elenco delle sedi poste a concorso in epoca anteriore alla delibera di revisione della pianta organica 2022 oggetto del presente ricorso che sopprime una di tali sedi e, quindi, la delibera regionale non più impugnabile è legittima in quanto anteriore alla revisione anno 2022;

- la sentenza T.A.R. Lazio, sez. Latina, 30 maggio 2019, n. 403 non ha alcuna attinenza con le sedi poste a concorso.

Va, piuttosto rilevato che l'illegittimità delle modifiche delle nuove sedi e della soppressione della sede 23 trovano conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa.

È stato, infatti, sottolineato come preclusiva di tali iniziative sia la specialità della procedura che la tutela dell'affidamento creatosi in capo ai partecipanti alla procedura concorsuale ad ottenere la sede farmaceutica all'esito della procedura, sia l'insussistenza dell'obbligo di sopprimere la sede farmaceutica a causa della soprannumerarietà, così come dispone l'articolo 380 comma 2 del Regio Decreto n. 1265/1934, con la precisazione che *“con l'art.1, comma 161, della Legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all'art.2, della legge n.475/1968 ...) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all'esito della verifica biennale”* (cfr. Consiglio di Stato, n. 7398/2020).

Inoltre, *“poiché i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data del bando di concorso risalente ad oltre un decennio addietro, ne deriva che la eventuale rilevazione di un decremento demografico*

sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell'affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell'esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato avverso il bando di concorso” (cfr. Consiglio di Stato, n. 7033/2018).

Difatti, “anche a voler considerare la rilevanza retroagente del calo demografico sotto il profilo del venir meno del presupposto stesso della istituzione della nuova sede, tuttavia il venir meno del presupposto quoziente demografico, egualmente, non consentirebbe la soppressione di una nuova farmacia, in quanto, nel frattempo, la Regione ha pubblicato la graduatoria del concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, perfezionando, quindi, in capo ai vincitori un affidamento nell'assegnazione della sede, e segnando lo spartiacque tra l'esigenza di tutelare l'esito della procedura concorsuale straordinaria e l'esigenza di ridurre immediatamente il numero delle farmacie in corrispondenza al rilevato calo demografico”.

•

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Il fumus boni juris emerge dai motivi di ricorso innanzi esposti.

Il danno grave e irreparabile è motivato:

- dalla palese illegittimità della procedura revisionale per la mancata richiesta del previo parere all'Ordine dei Farmacisti di Caserta e all'A.S.L. Caserta sulla Delibera n. 110/2022, non sanata dal parere richiesto sulla Delibera meramente confermativa n. 146/2022, già ritenuto dall'adito Tribunale gravissimo vizio procedurale al quale ha fatto seguito l'accoglimento dell'istanza cautelare in identiche fattispecie (cfr. ordinanze di accoglimento dell'istanza cautelare esibite T.A.R. Campania n. 2429/2020 e n. 2426/2020);
- dall'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale oltre che all'economicità della gestione, lesi dalla gravissima penalizzazione che patiscono i ricorrenti per effetto delle modifiche apportate alla pianta organica dagli atti impugnati in assenza di ogni presupposto di legge (in particolare: assenza di cambiamenti numerici e di spostamenti della popolazione) e, in particolare, per effetto delle

sovrapposizioni alle proprie zone di nuove sedi farmaceutiche di imminente apertura, legittimate a collocare il proprio esercizio a ridosso delle farmacie dei ricorrenti: difatti, l'unico limite normativo da rispettare per l'apertura della farmacia nell'ambito della propria zona è la distanza di 200 metri dalla farmacia limitrofa.

Ciò comporta sottrazione di bacino di utenza e consequenziali ripercussioni pregiudizievoli sulla economicità della gestione, idonee a determinare anche il tracollo economico delle farmacie ricorrenti, oltre che di quelle di nuova istituzione: ciò con inevitabili ripercussioni negative sull'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale, che gli atti impugnati non garantiscono e invece pregiudicano, considerato che lasciano oltretutto immotivatamente sguarnte del servizio farmaceutico ampie zone della città.

In particolare, gli atti impugnati provocano lo spezzettamento di ogni continuità territoriale e l'inutile moltiplicazione della offerta farmaceutica nel medesimo territorio con l'accavallamento delle sedi 14, 15, 19, 20, 21 che di contro pregiudica la capillarità del servizio farmaceutico in altre aree, con conseguente vuoto di copertura nel territorio comunale (area 167), con difetto di istruttoria quanto alla qualificazione (sede 18, quale rurale), nonché contraddittoria assegnazione di strade: si tratta dei medesimi profili di periculum che l'adito Tribunale ha rilevato allorché ha concesso la tutela cautelare con le ordinanze n. 2426/2020 **[Doc. 15]** e 2429/2020 **[Doc. 16]**, dando atto dell'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio oltre che alla economicità della gestione.

Anche nel caso speculare oggetto del presente ricorso, solo la tutela cautelare può porre i ricorrenti e l'interesse pubblico alla capillarità e all'efficienza del servizio farmaceutico al riparo dalle perniciose conseguenze degli atti impugnati nelle more della definizione nel merito del giudizio.

Difatti, come già ritenuto dall'adito Tribunale con i precedenti citati in ricorso, la localizzazione determinata dalla pianta organica che provoca una pregiudizievole anti-economicità nella gestione dell'esercizio farmaceutico posseduto costituisce circostanza sufficiente a manifestare una posizione differenziata e qualificata e, quindi, l'interesse alla tutela cautelare (cfr. anche: ordinanza Consiglio di Stato, n. 2811/2014, che ha riformato

l'ordinanza n. 674/2014 del T.A.R. Lombardia emessa nel ricorso n. 4601/2014 accolto nel merito con sentenza n. 1109/2015; T.A.R. Lombardia, sent. n. 4525 del 27 ottobre 2016).

PER TALI MOTIVI

Si accolga il ricorso proposto e per l'effetto si annullino, previa sospensiva, gli atti impugnati. Vinte le spese, con attribuzione. Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile. S.J.

Caserta, 22 luglio 2022

Avv. Marco Mancini